

ALL 3

ASL8
NP/2016/ 0014924 del 03/06/2016 ore 10,01
Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1.2.11



Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: **M. Barbara Perasso contro ASL 8 Cagliari: (contenzioso amministrativo):** comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 527/2014 pronunciata dal TAR Sardegna, che si allega alla presente (Doc 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (Doc 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (Doc 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 95% a favore dell'Avv. M. Barbara Perasso, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)

(Avv. M. Barbara Perasso)

Il presente allegato è composto di n° 13 fogli.

IL RESP. LE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 568 DEL 10 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

(B003)

ASL8
NP/2016/ 0014923 del 03/06/2016 ore 10,00

Mittente: Servizio Affari Legali

Assegnatario: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica: 1.2.1.1.



Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: ~~Messa Anna R.~~ **contro ASL 8 Cagliari (contenzioso amministrativo):** attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.


Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. M. Barbara Perasso relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

~~Il~~ Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)



2¹

NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)

(DAOP, 2)

Nella causa promossa da ~~Maria Anna Rita~~ contro ASL 8 Cagliari (TAR Sardegna,
R.G. n. 00147/2014, sentenza n. 527/2014, Cons. Estensore Dr. M. Lensi)

Valore della controversia: indeterminato

scaglione di riferimento: €. 520.000,00 (art. 6, D.M. n. 55/2014)

Fase 1: studio della controversia	€.	4.185,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€.	2.430,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	€.	//
Fase 4: fase decisionale	€.	6.950,00
Totale	€.	13.565,00
Spese generali 15%		//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su €. 13.565,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€.	678,25
Totale	€.	12.866,75
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€.	6.443,37
Totale dovuto	€.	6.443,37
Totale spettante Avv. M. Barbara Perasso	€.	6.443,37

3¹

(DOC. 1)

N. 00527/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A ~~causa~~ R ~~causa~~ M ~~causa~~, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Manca, con domicilio eletto presso Giulia Manca in Cagliari, via Cavarò 24;

contro

ASL 8 - CAGLIARI, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Trudu, Barbara Perasso, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Asl 8 Cagliari in Cagliari, via Logudoro N. 17;

nei confronti di

V ~~causa~~ P ~~causa~~ (una dei 3 vincitori del concorso), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pasquale Cannas, con domicilio eletto presso Andrea Pasquale Cannas in Cagliari, via Dante N.19;

D ~~causa~~ P ~~causa~~ (idonea al concorso al 6° posto), non costituitasi in

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Manca, Trudu e Cannas;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso consegnato per la notifica il 27.1.2014 e depositato il successivo 21.2 la ricorrente ha impugnato la PROPRIA ESCLUSIONE dal concorso per non aver superato la prova scritta, avendo ottenuto un punteggio di soli 18/30 a fronte del minimo stabilito nel bando di 21/30 (cfr. art. 10 bando).

La prova verteva sul seguente argomento:

“neoplasie della mammella: indicazioni e tecniche di irradiazione”.

Parte ricorrente, esclusa per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la prova scritta, ha formulato le seguenti censure:

violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990, dell'art. 12 e ss. del DPR 487/1994 e art. 9 e ss. del DPR 483/1997 per difetto di motivazione – eccesso di potere per carente motivazione, difetto di istruttoria – eccesso di potere per contraddittorietà, errore di fatto, manifesta illogicità, disparità di trattamento in ordine alla carente correlazione fra giudizio negativo sull'elaborato e criteri di valutazione – eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, errore di fatto, manifesta illogicità, disparità di trattamento con riguardo al giudizio negativo sull'elaborato anche in

rapporto ai giudizi favorevoli espressi su elaborati di altri concorrenti – violazione e falsa applicazione dell'art. 15 DPR 487/1994 e art. 10 DPR 483/1997 per mancata firma del verbale n. 4.

Il ricorso è stato notificato all'Amministrazione e ad una controinteressata, partecipante al concorso (Piras Denise).

Successivamente è stata emessa la GRADUATORIA con l'individuazione dei 3 vincitori (~~Piraso~~, ~~Genovese~~, ~~Cassata~~) e di 8 idonei (cfr. delibera n. 71 del D.G. ASL 8 del 24.1.2014).

E con delibera del D.G. ASL n. 138 del 10.2.2014 sono stati assunti i 3 vincitori.

**

Con MOTIVI AGGIUNTI consegnati per la notifica il 7.3.2014 e depositati il 21.3 è stata impugnata la graduatoria finale e l'assunzione dei 3 vincitori (~~Piraso~~, ~~Genovese~~, ~~Cassata~~), per illegittimità derivata, riproponendo le medesime censure formulate con il ricorso principale.

I motivi aggiunti sono stati notificati alla ASL e ad un solo vincitore su 3 (~~Piraso~~) e ad altra contro interessata idonea (Piras D., collocatasi al 6° posto).

Si sono costituite in giudizio sia la ASL che la controinteressata ~~Piraso~~ (vincitrice e assunta) sostenendo:

- tardività del ricorso (eccepita dalla ASL);
- rigetto nel merito.

Alla Camera di consiglio del 9.4.2014 l'istanza cautelare è stata riunita

Commissione giudicatrice, va temperata con la considerazione che il verbale stesso non è per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale; pertanto, la mancanza di firma di uno dei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione alla seduta da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, non inficia la validità del verbale stesso ma concreta una irregolarità sanabile”;

-Cons. Stato Sez. VI n. 170 del 19 gennaio 2010 : secondo cui “Il processo verbale di ogni seduta di organo collegiale è atto del segretario, il quale attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale; pertanto, la mancanza di firma di uno dei componenti del Collegio, compreso il presidente, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione alla seduta ovvero da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constatare, non inficia la validità del verbale stesso, ma concreta una irregolarità sanabile”.

In definitiva la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non può considerarsi elemento essenziale per l' esistenza ed intrinseca validità del verbale.

In conclusione il ricorso va respinto

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)